Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 345

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della « Gazzetta Ufficiale » viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento, pari a L. 46.500, per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1976, n. **856**.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di lire 29.160 milioni per gli anni finanziari 1976 e 1977, ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato, dal 1° luglio 1976 di una somma di L. 11.000 mensili, elevata a L. 23.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1977, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

All'onere di lire 29.160 milioni derivante dal precedente articolo si provvede per lire 12.960 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 16.200 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, coi propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 857.

Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

L'art. 1, secondo e terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto.

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente ».

Il secondo comma dell'art. 2 è abrogato.

L'art. 4, lettere *b*) e *c*), è sostituito dal seguente:

« *b*) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera *a*) nonché gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero da natanti adibiti al servizio pubblico;

c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 1 ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.

Per il calcolo dei premi puri l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di acquisizione e di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per le singole voci del caricamento.

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Lo stesso Ministro può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa e condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti approvate ai sensi del sesto comma e quelle stabilite ai sensi del settimo e ottavo comma del presente articolo hanno effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora decorso.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o sta-

bilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private prevista dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ».

All'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a pubblicare annualmente ed a trasmettere al Parlamento una sintesi dei dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ».

Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ».

Il terzo comma dell'art. 21 è abrogato.

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere *a*) e *b*), all'impresa designata a norma dell'art. 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo, lettera *a*), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile ».

All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24 ».

Art. 2.

In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione che indichi:

a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;

b) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

c) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo.

La predetta attestazione deve essere sempre esibita dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Art. 3.

Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata copia del modulo di denuncia di cui all'art. 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Il termine di cui al precedente comma è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro stesso.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

L'inosservanza dei termini prescritti nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura pari alla somma offerta dall'impresa ed in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila.

Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

Art. 4.

Nel caso di danno alle persone, il risarcimento dovuto per inabilità temporanea o invalidità permanente è determinato sulla base del reddito annuo lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure mediche e per la somministrazione di medicamenti e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.

Art. 5.

Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 6.

Le imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a redigere annualmente e a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il bilancio dell'esercizio, un apposito rendiconto per la gestione della predetta assicurazione. Il rendiconto, che deve essere redatto in conformità di un modello approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, forma parte integrante del bilancio.

Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, in conformità delle disposizioni stabilite per la sua formazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il piano dei conti che le imprese di assicurazione debbono adottare nella loro gestione.

Art. 7.

La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilità comprese fra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti o presso le casse di risparmio ordinario o postali; presso istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;

2) titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;

4) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

5) obbligazioni emesse dagli enti e società indicati dall'art. 67, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, numero 865, e mutui debitamente garantiti a detti enti e società;

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato;

7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici;

8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

9) titoli azionari ed obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione, quotate in borsa da almeno cinque anni;

10) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività indicate al precedente comma. Per determinate categorie di attività potranno essere stabilite anche quote minime di investimento.

Art. 8.

In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è

obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla circolazione dei veicoli o dai natanti assicurati è disciplinato dall'art. 19, primo comma, lettera *c*), della legge sopra citata.

Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e con la stessa polizza a quella obbligatoria di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 83 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 9.

In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore può essere autorizzato a procedere, anche per conto del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente art. 8.

Con lo stesso decreto di liquidazione è indicata una delle imprese designate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della citata legge n. 990 per l'assistenza tecnica del commissario liquidatore nell'assolvimento del compito suddetto.

Art. 10.

Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione, con l'esclusione del personale dirigente.

Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Art. 11.

Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalità previste nell'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto di liquidazione.

Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione.

Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.

Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.

L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non può riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.

Art. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » può anticipare al commissario liquidatore di imprese che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa, le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione fino al limite del cinque per cento delle disponibilità della gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni successivi la somma che può essere anticipata è pari al cinque per cento dell'incremento della disponibilità della gestione.

In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 13.

Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all'art. 9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in liquidazione.

Art. 14.

Nell'ipotesi di intevento prevista dall'art. 19, primo comma, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto a provvedere al risarcimento, nei limiti stabiliti da tale articolo, anche dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge.

Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978. I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in corso a tale data sono adeguati di diritto alle predette disposizioni.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e nono comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel nuovo testo introdotto con l'art. 1 del presente decreto, entrano in vigore dal 1° gennaio 1978.

Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1976 per la copertura degli incrementi delle riserve tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite per l'esercizio 1975. Le imprese hanno termine fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato saranno emanate le norme necessarie per adeguare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, alle modificazioni apportate con il presente decreto alla legge 24 dicembre 1969, n. 990; con lo stesso decreto sarà modificata la composizione del comitato di cui all'art. 20, primo comma, della suddetta legge n. 990, tenendo conto dei nuovi compiti affidati all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — PANDOLFI — STAMMATI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. 858.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di anestesiologia e rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Roma, rispettivamente adottate il 15 dicembre 1975 e 4 marzo 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro (corso sdoppiato) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di medicina del lavoro (corso sdoppiato) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anestesiologia e rianimazione della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324;

Considerato che il dott. Antonio Farulla, assistente ordinario alla cattedra di anestesiologia e rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, con decreto ministeriale 31 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 14, foglio n. 124, è stato nominato professore straordinario presso la cattedra di medicina del lavoro dell'Università di Modena, a decorrere dal 1° novembre 1975;

Vista la nota del preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma in data 2 agosto 1976, dalla quale si rileva che l'interesse della facoltà al predetto trasferimento del posto di assistente ordinario rimane immutato;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anestesiologia e rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, è attribuito alla cattedra di medicina del lavoro (corso sdoppiato) della stessa facoltà ed Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1976
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 89

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Modificazioni ad alcune norme riguardanti le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » ed il « Regolamento trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, concernente la competenza ad emanare norme in materia di tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con il decreto interministeriale dell'8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni;

Visto il « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », approvato con decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Vista la relazione n. C.VG.513/C.S.Gen./76 in data 17 aprile 1976 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 21 del 27 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Le dizioni « minorenni » e « maggiorenni », ricorrenti nei testi delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » e del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », sono abrogate e sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « fino al compimento del ventunesimo anno di età » e « dopo il compimento del ventunesimo anno di età ».

Art. 2.

Il testo del punto *a)* dell'art. 4 delle disposizioni generali, parte prima, delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » e del « Regolamento trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato » è modificato come segue:

« *a)* la moglie, se convivente con il titolare; i figli celibi e le figlie nubili fino al compimento del ventunesimo anno di età, se abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare ».

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad emanare le disposizioni per le variazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 32 *Trasporti, foglio n.* 256

(13619)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Autovox, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Autovox di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Autovox di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13741)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Bassotto Piergiorgio filatura di Caselle, in Caselle Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Bassotto Piergiorgio filatura di Caselle, con sede in Caselle Torinese (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Bassotto Piergiorgio filatura di Caselle, con sede in Caselle Torinese (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13742)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1976.

Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1963, con il quale il dott. Massimo Risso fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Considerato che il dott. Massimo Risso è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Genova;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Augusto Pedullà è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, in sostituzione del dott. Massimo Risso, deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Genova, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(13532)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - nubifragi e grandinate dell'11, 13, 16, 22 agosto 1976; grandinate del 4, 5, 12, 19, 20, 23 luglio 1976.

L'Aquila - grandinata dell'11 agosto 1976.

Pescara - nubifragi con grandine del 2, 6 giugno, 16 agosto 1976; grandinate del 20, 23, 26 luglio, 11 agosto 1976; piogge torrenziali del 16, 17 agosto 1976.

Teramo - nubifragio del 18, 19 agosto 1976; grandinate del 2 giugno, 5, 20, 23, 26, 27 luglio, 11, 17, 21 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - grandinate del 4, 5, 12, 19, 20, 23 luglio 1976:

comune di Archi per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4p, 5, 6p, 7p, 8, 9, 14p, 15p, 19p, 20p, 21p;

comune di Ari per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

comune di Arielli per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 tutti in parte;

comune di Atessa per i fogli di mappa numeri 14p, 15p, 16p, 17p, 18p, 19p, 20p, 21, 22, 23, 27p, 28p, 29, 30, 31p, 32p, 38p, 39p, 40p, 44p, 55, 56, 63;

comune di Bucchianico per il foglio di mappa n. 30;

comune di Canosa Sannita per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10p, 11p, 12, 13p e 14p;

comune di Carpineto Sinello per i fogli di mappa numeri 11, 12, 14 tutti in parte;

comune di Casacanditella per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 11 e 12;

comune di Casalincontrada per i fogli di mappa numeri 1, 4, 2p, 3p, 5p, 6p;

comune di Casoli per i fogli di mappa numeri 1p, 2p, 3p, 4, 5, 6, 7, 8p, 9, 10, 11, 12, 13p, 14, 15, 16, 17p, 18, 19p, 20, 21, 22, 23, 24p, 29, 30, 31, 32p, 45p, 50p, 51p, 40p;

comune di Castelfrentano per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 17, 21, 22 tutti per intero, inoltre 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23 tutti in parte;

comune di Chieti per i fogli di mappa numeri 50, 51, 52p, 53p;

comune di Crecchio per i fogli di mappa numeri 3, 6, 9, 10, 2p 7p, 11p, 16p, 4p;

comune di Filetto per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tutti in parte;

comune di Fossacesia per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20 tutti per intero, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 tutti in parte;

comune di Frisa per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9p, 10p;

comune di Giuliano Teatino per i fogli di mappa numeri 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8, 9p;

comune di Guardiagrele per i fogli di mappa numeri 1, 2, 11, 12, 34, 40, 41, 45, 46 tutti per intero e 3, 4, 13, 23, 25, 26, 32, 33, 39, 44 tutti in parte;

comune di Lama dei Peligni per i fogli di mappa numeri 16p, 17, 18p, 23;

comune di Lanciano per i fogli di mappa numeri 1, 5, 11, 68 tutti per intero, inoltre 2, 4, 10, 21, 64 tutti in parte;

comune di Monteodorisio per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

comune di Orsogna per il foglio di mappa numero 1p;

comune di Ortona per i fogli di mappa numeri 31p, 36p, 37p, 38, 39, 40, 41, 42p, 43p, 46, 47p, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56p, 57, 58, 59, 60, 61, 62p, 63, 64, 65p, 66p, 67, 68, 69, 70;

comune di Pennapiedimonte per i fogli di mappa numeri 7, 8, 10, 11;

comune di Perano per i fogli di mappa numeri 1p, 2p, 3, 4, 5, 6;

comune di Pollutri per i fogli di mappa numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7p e 9p;

comune di Rapino per i fogli di mappa numeri 18, 19, 21 e 22;

comune di Ripateatina per i fogli di mappa numeri 13, 14, 15, 20, 21 tutti in parte;

comune di Rocca S. Giovanni per l'intero territorio comunale;

comune di S. Martino sulla Marrucina per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4 e 5;

comune di S. Eusanio del Sangro per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 17, 10p, 11;

comune di S. Vito Chietino per l'intero territorio comunale;

comune di Tollo per i fogli di mappa numeri 11p, 12;

comune di Tornareccio per i fogli di mappa numeri 1p, 2p, 4p, 5p, 7p;

comune di Treglio per l'intero territorio comunale;

comune di Vasto per i fogli di mappa numeri 23, 27, 22, 18p, 28p, 19, 29, 20, 24, 32, 33, 35, 12p, 13p, 28p, 18p;

comune di Villamagna per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

L'Aquila - grandinate dell'11 agosto 1976:

comune di Pratola Peligna per i fogli di mappa numeri 14, 15, 17, 19 per intero e per i fogli di mappa numeri 18 e 21 in parte.

Pescara - nubifragi con grandine del 2, 6 giugno 16 agosto 1976;

grandinate del 20, 23, 26 luglio, 11 agosto 1976:

comuni di Nocciano, Catignano, Rosciano, Loreto Aprutino, Civitella Casanova, Pianella, Pietranico, Torre de' Passeri, Pescosansonesco, Città S. Angelo, Colle Corvino, Pescara, Castiglione, Casauria.

Teramo - grandinate del 2 giugno, 5, 20, 23, 26, 27 luglio, 11, 17, 21 agosto 1976:

comune di Colonnella per le località Cimitero vecchio e fosso Riomoro;

comune di Corropoli per le località Ravigliano, Pianogallo e Piane;

comune di S. Omero per le località S. Maria a Vico, Bivio S. Omero, Fonte Vecchia, Ficcadenti;

comune di Montefino per le località Manzitti, Piomba, Villa Bozza, Fontana Verde, Floriano;

comune di Castilenti per le località Villa S. Romualdo, Casabianca;

comune di Teramo per le località Miano, Colle S. Pietro, Sardinara, Pacchianetti, Colleatterrato alto, Colleatterrato basso, Nepezzano, Magnanella, Villa Gesso, Specola;

comune di Cermignano per le località Capoluogo, S. Maria, Micaletti, Casavino, San Silvestre, Villa Compagni, Capoterra;

comune di Bellante per le località Chiareto, strada S. Mauro;

comune di Mosciano S. Angelo per le località Convento, S. Filomena, Roiano e Paese;

comune di Castelli per la località Befaro;

comune di Bisenti per le località S. Pietro, Troiano, Collemarmo, S. Martino;

comune di Civitella del Tronto per le località Collina, Convento, Arneto, Contado, S. Croce;

comune di Pineto per le località Croce Ferretti, Covona, Camerino, Cicerone, Ovest Mutignano;

comune di Atri per le località Fontanelle, S. Giacomo, Medoro, S. Margherita, Faldacappa, Passo Madama, Bertoloni, Casoli, Cavallo Morto, Solagne, Sanguineto, Saletti, San Mariano, Reille, Meschino, Cagno, Fontabile, Piantana, Borea S. Domenico, Torrone, Camerino, Colle Sciarra, Collotti, Ponte Foreste;

comune di Cellino Attanasio per le località Monteverde, Faieto, Feudi, Petrilli, Artemisio, Vallarola, Selva, Colle Palumbo, Valviano Alto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13138)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Como, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

portabagagli: 14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.000 mensili;

facchinaggio generico: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

posteggiatori: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

tassisti: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

autotrasporto merci: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

facchinaggio svolto nei mercati ortofrutticoli: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13646)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1976 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, con effetto dal 15 maggio 1976;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13740)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 20 novembre 1975;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13738)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia (Bergamo), con effetto dal 19 gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Bologna e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13739)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Vito l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, per un importo di lire 2.500 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 169

(13832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo in comune di Villastellone

Con decreto 14 settembre 1976, n. 1135, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo dei Rio Vallongo e Gora di Borgo in comune di Villastellone (Torino) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 mappale 33 (mq 565) e foglio n. 26 mappali 67 (mq 1014); 66 (mq 635); 68 (mq 355) e 65 (mq 425) della superficie di mq 2994 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 22 marzo 1975 in scala 1 : 1500 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(13656)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sapri

Con decreto 18 ottobre 1976, n. 1315, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in contrada Brizzi del comune di Sapri (Salerno) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 della superficie di mq 1665 ed indicata nella planimetria rilasciata l'8 aprile 1968 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(13657)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 18 ottobre 1976, n. 1451, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi in sponda destra del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 mappali 144 (mq 460); 191 (mq 3140) e 285 (mq 2610) della superficie complessiva di mq 6210 ed indicati nella planimetria vistata il 31 gennaio 1975 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(13658)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1976 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma, costituita in data 19 maggio 1971 per atto a rogito del notaio dottor Giuseppe Intersimone, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Giovanni Vetrano.

(13702)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1976, i poteri conferiti al prof. Giulio Pasini, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1977.

(13703)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, i poteri conferiti al prof. Gaspare Gabriele, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1977.

(13700)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1976, i poteri conferiti al dott. Elio Bartoli, commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1977.

(13701)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Superormone dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Superormone concessa all'impresa Ravit S.p.a., con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13699)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mondovì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Mondovì (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4085/M)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.419.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4086/M)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4087/M)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 149.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4088/M)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 351.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4089/M)

Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 733.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4090/M)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4100/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4103/M)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.489.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4104/M)

Autorizzazione al comune di Melegnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Melegnano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4091/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 405.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4092/M)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.033.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4093/M)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.354.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4094/M)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 812.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4095/M)

Autorizzazione al comune di Formigine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Formigine (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4096/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4097/M)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 980.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4098/M)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 558.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4099/M)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.834.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4101/M)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 911.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4102/M)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.709.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4105/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1976, il comune di Isola del Liri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4106/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 22 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,25	865,25	865,25	865,25	865,25	865,20	865,30	865,25	865,25	865,25
Dollaro canadese	849 —	849 —	848,50	849 —	849 —	849 —	849,20	849 —	849 —	849 —
Franco svizzero	354,12	354,12	354,40	354,12	354,25	354,10	354,30	354,12	354,12	354,10
Corona danese	149,39	149,39	149,30	149,39	149,37	149,35	149,50	149,39	149,39	149,40
Corona norvegese	166,70	166,70	166,50	166,70	166,68	166,70	166,70	166,70	166,70	166,70
Corona svedese	209,15	209,15	209 —	209,15	209,10	209,10	209,12	209,15	209,15	209,15
Fiorino olandese	350,66	350,66	350,90	350,66	351,30	350,65	350,78	350,66	350,66	350,65
Franco belga	23,937	23,937	23,95	23,937	23,95	23,92	23,95	23,937	23,937	23,95
Franco francese	173,54	173,54	173,50	173,54	173,50	173,55	173,53	173,54	173,54	173,55
Lira sterlina	1456,95	1456,95	1456,75	1456,95	1455,85	1456,90	1456,55	1456,95	1456,95	1456,95
Marco germanico	365,19	365,19	365,50	365,19	365,45	365,15	365,33	365,19	365,19	365,20
Scellino austriaco	51,44	51,44	51,48	51,44	51,47	51,45	51,49	51,44	51,44	51,45
Escudo portoghese	27,52	27,52	27,4525	27,52	27,55	27,52	27,50	27,52	27,52	27,52
Peseta spagnola	12,665	12,665	12,6750	12,665	12,67	12,66	12,67	12,665	12,665	12,65
Yen giapponese	2,9485	2,9485	2,95	2,9485	2,95	2,94	2,949	2,9485	2,9485	2,94

Media dei titoli del 22 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	87,250
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,525
» poliennali 7 % 1978	91,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,600
» » 9 % 1980	88,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,275
Dollaro canadese	849,10
Franco svizzero	345,21
Corona danese	149,445
Corona norvegese	166,70
Corona svedese	209,135
Fiorino olandese	350,72
Franco belga	23,943
Franco francese	173,535
Lira sterlina	1456,75
Marco germanico	365,26
Scellino austriaco	51,465
Escudo portoghese	27,51
Peseta spagnola	12,667
Yen giapponese	2,949

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 23 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,40	865,35	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese	852,25	852,25	852,50	852,25	852,45	852,20	852,20	852,25	852,25	852,25
Franco svizzero	353,20	353,20	353,80	353,20	353,45	353,20	353,20	353,20	353,20	353,20
Corona danese	149,35	149,35	149,30	149,35	149,25	149,30	149,35	149,35	149,35	149,35
Corona norvegese	166,54	166,54	166,50	166,54	166,50	166,50	166,63	166,54	166,54	166,54
Corona svedese	208,95	208,95	208,90	208,95	209 —	208,90	208,95	208,95	208,95	208,95
Fiorino olandese	350,33	350,33	350,50	350,33	350,60	350,50	350,55	350,33	350,33	350,35
Franco belga	23,915	23,915	23,93	23,915	23,92	23,90	23,94	23,915	23,915	23,90
Franco francese	173,68	173,68	173,70	173,68	173,65	173,68	173,62	173,68	173,68	173,70
Lira sterlina	1459,85	1459,85	1460 —	1459,85	1458,90	1459,80	1459,35	1459,85	1459,85	1459,85
Marco germanico	365 —	365,2	365 —	365 —	365,07	364,95	365,13	365 —	365 —	365 —
Scellino austriaco	51,42	51,42	51,45	51,42	51,43	51,41	51,4150	51,42	51,42	51,40
Escudo portoghese	27,45	27,45	27,4525	27,45	27,49	27,45	27,45	27,45	27,45	27,45
Peseta spagnola	12,665	12,665	12,66	12,665	12,66	12,66	12,6675	12,665	12,665	12,65
Yen giapponese	2,9494	2,9494	2,95	2,9494	2,94	2,94	2,9485	2,9494	2,9494	2,94

Media dei titoli del 23 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	91,15
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,10
» 5,50 % » » 1969-84	78,85
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,40
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	87,25
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,35
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,55
» poliennali 7 % 1978	91,55
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,60
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,55
» » 9 % 1980	88,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,375
Dollaro canadese	852,225
Franco svizzero	353,20
Corona danese	149,35
Corona norvegese	166,585
Corona svedese	208,95
Fiorino olandese	350,44
Franco belga	23,927
Franco francese	173,65
Lira sterlina	1459,60
Marco germanico	365,065
Scellino austriaco	51,417
Escudo portoghese	27,45
Peseta spagnola	12,666
Yen giapponese	2,949

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1672 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1706 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1707 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1708 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 5. — Capitale: L. 335.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1663 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1664 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1665 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1666 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1667 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1676 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1677 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1678 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1679 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 154.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1680 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1686 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1744 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1745 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1746 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1713 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 906 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 210.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1724 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1725 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1726 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1652 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 325.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1653 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1654 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1655 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1669 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1670 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1721 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 6. — Capitale: L. 180.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1730 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 104.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1731 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 6. — Capitale: L. 95.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2936 mod. 25/A. — Data: 25 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 77.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12858)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Smarrimento di ordinativo diretto

Specie dei titoli: ordinativo diretto. — Numero: 1188. — Esercizio: 1975. — Ministero della marina mercantile. — Capitolo del bilancio: 1604. — Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Marina mercantile. — Titolari: Caroniti Caterina, Caroniti Caterina Grazia, Caroniti Basilio, Caroniti Biagio, Caroniti Nicoletta, Caroniti Antonino - eredi di Caroniti Salvatore. — Oggetto: sussidio. — Importo: L. 70.000.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentare o farlo pervenire subito a questa amministrazione.

In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso il titolo stesso s'intenderà annullato e ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(13557)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Dodero Paolo, nato a Genova il 23 aprile 1939 . . . . . . punti 100 su 100
2. Gramegna Achille, nato a Premosello l'8 luglio 1939 . . . . » 100 »
3. Gruttadauria Giuseppe, nato a Pachino (Siracusa) il 12 luglio 1940 . » 100 »
4. Guadalupi Giorgio, nato a Venezia il 27 settembre 1941 . . . . . » 100 »
5. Jasonni Vincenzo, nato a Bologna il 5 agosto 1942 . . . . . » 100 »
6. Locatelli Giuseppe, nato a Corna Imagna (Bergamo) il 28 marzo 1940 . . » 100 »
7. Maisano Domenico, nato a Reggio Calabria il 24 agosto 1931 . . . . » 100 »
8. Moschini Alvise, nato a Padova il 9 novembre 1940 . . . . . . » 100 »
9. Ottolenghi Alberto, nato a Feltre (Belluno) il 16 giugno 1940 . . » 100 »
10. Pansini Luigi, nato a Molfetta (Bari) il 28 marzo 1940 . . » 100 »
11. Pepe Giuseppe, nato a Pagani (Salerno) il 24 agosto 1935 . . . . » 100 »
12. Perrotti Ermanno, nato a San Severo (Foggia) il 21 febbraio 1936 . . » 100 »
13. Romualdi Carlo, nato a Roma il 14 luglio 1935 . . . . » 100 »
14. Vozza Francesco, nato a Forlì il 15 luglio 1936 . . » 100 »
15. Santoro Eugenio, nato a Roma il 29 marzo 1938 . . . . » 98 »
16. Arena Luigi Francesco, nato a Mileto (Catanzaro) il 26 settembre 1937 . . » 97 »
17. Bragheri Romano, nato a Cozzo Lom. il 16 novembre 1939 . . . . » 97 »
18. Costantino Luigi, nato ad Acireale (Catania) il 13 settembre 1939 . » 97 »
19. Cozzi Francesco, nato a Calabritto (Avellino) il 7 agosto 1937 . » 97 »
20. Eufrate Sergio, nato ad Arezzo il 22 agosto 1930 . » 96 »
21. Bellando Randone Pietro, nato a Taranto il 12 aprile 1930 » 95 »
22. Bosco Luigi, nato a Milano il 21 giugno 1929 » 95 »
23. Fischetti Gerardo, nato a Napoli il 4 maggio 1927 . » 95 »
24. Lo Cascio Manlio, nato a Palermo il 22 ottobre 1939 . . . » 95 »
25. Sustersich Massimo, nato a Precenico (Trieste) il 12 ottobre 1933 . » 95 »
26. Consiglio Lucio, nato a Messina il 12 ottobre 1939 . . . . . » 90 »
27. Domenici Roberto, nato a Livorno il 28 settembre 1939 . . . . . punti 90 su 100
28. Favia Gennaro, nato a Taranto il 12 dicembre 1940 . . . . . » 90 »
29. Montrone Rocco, nato a Casamassima l'11 maggio 1928 . . . . . . » 90 »
30. Perrino Giampiero, nato ad Urbino (Pesaro) il 22 settembre 1940 . . . » 90 »
31. Sava Filippo, nato a Catania il 9 gennaio 1939 . . . . . . » 90 »
32. Vanini Vittorio, nato a Milano l'11 marzo 1940 . . . . » 90 »
33. Panozzo Giorgio, nato a Siena il 17 gennaio 1937 . . . . » 88 »
34. Contestabile Domenico, nato a Taurianova (Reggio Calabria) l'8 settembre 1928 » 86 »
35. De Vincentiis Gaetano Franco, nato a Taranto il 22 agosto 1935 . . . . » 85 »
36. Ragni Bruno, nato a Termoli il 27 agosto 1931 . . . . » 85 »
37. Pedrazzoli Sergio, nato a Isola Vicentina (Vicenza) il 28 febbraio 1940 . . » 80 »
38. Ricci Giang'ualberto, nato ad Harrar (Etiopia) il 14 ottobre 1940 . . . » 75 »
39. Patergnani Mario, nato a Crespino (Rovigo) il 1° dicembre 1933 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13715)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Pedrazzoli Mauro, nato a Merano (Bolzano) il 23 ottobre 1937 . . . . punti 99 su 100
2. Bassi Giampaolo, nato a Piancastagnaio (Siena) il 16 marzo 1932 . . . . » 93 »
3. Zivelonghi Pierino, nato a Fumane (Verona) il 12 novembre 1939 . . . . » 93 »
4. Cristianini Giovanni, nato a Gorizia il 17 agosto 1930 . . . . . . » 91 »
5. Ideo Gaetano, nato a Milano il 2 novembre 1937 . . . . » 91 »
6. Marani Luigi, nato a Fabbrico (Reggio Emilia) il 1° marzo 1934 . . . . » 91 »
7. Michetti Paolo, nato a Genova il 18 gennaio 1942 . . . . » 91 »
8. Di Matteo Salvatore, nato a Civitella del Tronto (Teramo) il 19 marzo 1939 . » 88 »
9. Lanfranchi Assuero Giorgio, nato ad Arcore il 17 ottobre 1938 . . . . » 82 »
10. Zaccherotti Lorenzo, nato a Scansano il 23 febbraio 1925 . . . . . » 82 »
11. Claar Giovanni Massimiliano, nato a Napoli il 10 dicembre 1942 . . . » 79 »
12. Padula Rocco, nato a Potenza il 5 agosto 1926 . . . . » 79 »
13. Paoluzi Paolo, nato a Roma il 5 dicembre 1940 . . . . » 79 »

14. Surrenti Calogero, nato a Campo Bello di Licata (Agrigento) il 19 giugno 1938 punti 79 su 100
15. Bianchi Porro Gabriele, nato a Forlì il 27 maggio 1938 » 76 »
16. Cerrato Gustavo, nato a Sommariva Bosco (Cuneo) il 29 dicembre 1930 . » 76 »
17. Pilleri Giampaolo, nato a Settimo S. Pietro (Cagliari) il 7 ottobre 1940 . » 76 »
18. Bartoletti Luigi, nato a Sesto Fiorentino il 3 giugno 1936 . » 73 »
19. Bianchi Paolo, nato a Como il 6 agosto 1931 » 73 »
20. De Vecchis Augusto, nato ad Ascoli Piceno il 27 aprile 1938 . » 73 »
21. Pacini Franco, nato a Montecatini Terme il 5 gennaio 1939 . » 73 »
22. Peta Gaetano, nato a Vena di Maida (Catanzaro) il 27 marzo 1941 . » 73 »
23. Ronchetti Piergiulio, nato a Roma il 21 gennaio 1930 » 73 »
24. Tentarelli Roberto, nato a Pescara il 4 gennaio 1932 » 73 »
25. Capurso Lucio, nato a Rimini il 30 luglio 1940 . » 70 »
26. Carrai Mario, nato a Firenze il 22 febbraio 1936 » 70 »
27. Carulli Nicola, nato a Spinazzola (Bari) il 19 gennaio 1939 . » 70 »
28. Cianconi Cesare, nato a Roma il 17 novembre 1933 . » 70 »
29. Ciravegna Giorgio, nato a Genova il 26 marzo 1935 . » 70 »
30. Gallo Mario, nato a Cosenza il 15 luglio 1938 . . » 70 »
31. Marugo Mario, nato a Genova il 3 dicembre 1938 » 70 »
32. Morelli Gennaro, nato a Taranto il 3 ottobre 1940 » 70 »
33. Rossimi Francesco Paolo, nato a Terlizzi il 10 ottobre 1932 . » 70 »
34. Zandomeneghi Renato, nato a Verona il 30 gennaio 1940 . » 70 »
35. Zeneroli Maria Luisa, nata a Modena il 10 agosto 1940 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13718)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro riservato ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro cinquantasei posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 6 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: PASTORINO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto comando: . . . .

(13607)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 76 datato 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1974;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice pervenute dai competenti organi ai sensi delle leggi sopracitate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1383 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Componenti:

Forestiere dott. Marcello, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Sondrio;
Della Torre prof. Luciano, specialista in ostetricia e ginecologia in servizio presso l'ospedale civile di Chiavenna;
Passarelli dott. Cesare, specialista in ostetricia e ginecologia in servizio presso l'ospedale civile di Sondrio;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Masnada Anna, ostetrica condotta di Chiuro.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Varese.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 19 ottobre 1976

p. Il Presidente
Il medico provinciale inc.: VITIELLO

(13622)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 76 datato 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;
Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice pervenute dai competenti organi ai sensi delle leggi sopracitate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 1383 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Componenti:

Forestieri dott. Marcello, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Sondrio;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Della Torre prof. Luciano, primario ostetrico in servizio presso l'ospedale di Chiavenna;
Foianini prof. Giuseppe, primario chirurgo in servizio presso l'ospedale di Sondrio;
Galli dott. Giovanbattista, medico condotto di Montagna.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Varese.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 20 ottobre 1976

p. Il presidente
Il medico provinciale inc.: VITIELLO

(13623)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA STELLA» DI ORVIETO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(13798)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente per il servizio di unità coronarica;
due posti di assistente per il servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Codogno (Milano).

(13762)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Codogno (Milano).

(13763)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. 56.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 317 del 31 ottobre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 317 del 31 ottobre 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. 57.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 343 del 1° dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 8.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 343 del 1° dicembre 1975 concernente il prelevamento della somma di L. 8.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11107 « Indennità e rimborsi di spese di trasporto al presidente ed ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. 58.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 342 del 1° dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 342 del 1° dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, recante « Indennità e rimborsi di spese di trasporto al presidente ed ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio estero ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. 59.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 350 del 2 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 7.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 350 del 2 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 7.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 concernente « Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a indennità e rimborsi di spese di trasporto agli impiegati dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e delle segreterie particolari del presidente medesimo e dei componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. **60.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 352 del 4 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 352 del 4 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. **61.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 388 del 31 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 388 del 31 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, concernente « Spese per l'istruzione e la propaganda forestale, per la lotta contro i parassiti delle piante e dei prodotti forestali, e per gli studi e le sperimentazioni relative, per la difesa dagli incendi boschivi, spese per l'esercizio di vivai forestali e di prati e pascoli montani; spese per la delimitazione delle zone da assoggettare a vincoli forestali, per la formazione d'ufficio di piani economici e per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, e legge regionale 18 giugno 1959, n. 13) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. **62.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 51 del 24 febbraio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 51 del 24 febbraio 1976, concernente il prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo (art. 10, comma primo, legge regionale 8 maggio 1968, n. 24) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. **63.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 70 del 9 marzo 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 2.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 70 del 9 marzo 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 2.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario. 1975, recante « Spese per il funzionamento del servizio di vigilanza e degli organi di controllo sulle province, sui comuni e sui consorzi di comuni e province; medaglie di presenza, compensi, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio ai componenti e ai segretari del comitato di controllo sulle province e sui comuni e delle relative sezioni (leggi regionali 31 gennaio 1956, n. 36; 17 maggio 1957, n. 22; 3 febbraio 1961, n. 3; 27 febbraio 1962, n. 1; 9 agosto 1967, n. 12 e 28 aprile 1971, n. 5) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1976, n. 64.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 363 del 19 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 363 del 19 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, concernente «Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per i contributi e sussidi per assistenza e beneficienza».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1976, n. 65.

Norme integrative alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 3, esercizio delle funzioni delegate dallo Stato in materia di istruzione artigiana e professionale nel Centro interaziendale sardo per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.S.A.P.I.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, subentra alla Cassa per il Mezzogiorno nelle funzioni sinora esercitate nel Centro interaziendale sardo per l'addestramento professionale nella industria (C.I.S.A.P.I.) nonché nella proprietà dei beni mobili e immobili del Centro stesso.

Art. 2.

Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.

La Regione provvederà al riordinamento organico della materia di cui alla presente legge, in sede di emanazione delle norme sulla ristrutturazione della formazione professionale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 1976, numero 3.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale, di concerto con l'assessore al bilancio e su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio conseguenti al trasferimento delle somme che verranno attribuite dallo Stato alla Regione per il funzionamento del Centro interaziendale sardo per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.S.A.P.I.).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 novembre 1976

SODDU

(13641)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1976, n. 29-81/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 7 *dicembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 di data 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. 7-59/Legisl. di data 22 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1976, registro n. 15, foglio n. 71;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 27 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8859 di data 22 ottobre 1976;

Decreta:

Con decorrenza 25 ottobre 1976, l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. di data 23 giugno 1969, n. 411-1322/Legisl. di data 3 novembre 1971, n. 4-1739/Legisl. di data 4 febbraio 1974, n. 24-14/Legisl. di data 17 giugno 1974, n. 28-18/Legisl. di data 7 ottobre 1974, n. 18-49/Legisl. di data 5 dicembre 1975 e n. 7-59/Legisl. di data 22 marzo 1976, è sostituito dal seguente:

«Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc . . . . . L. 80/km
b) per le automobili oltre gli 800 cc . . . . » 105/km
c) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc » 30/km
d) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc » 39/km».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 ottobre 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1976
Registro n. 46, *foglio n.* 94

(13596)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763450)